



COMUNE DI PRIZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CORSO UMBERTO I, 64 TEL. 0918344611 FAX 0918344630

www.comunediprizzi.gov.it

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

AVVISO

PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2017

I M U - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il pagamento della prima rata (acconto) deve avvenire entro il **16 giugno 2017**.

LE MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

Il Comune di Prizzi ricorda che il prossimo 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto 2017 dell'Imu (l'Imposta Municipale Propria).

Ai fini del calcolo delle imposte dovute per la prima rata si applicano le medesime aliquote già utilizzate per il versamento del saldo dello scorso anno.

Pertanto tutti coloro che nel 2016 hanno provveduto al pagamento dell' Imu e per i quali la situazione è rimasta immutata e non si sono avute modifiche per gli immobili per i quali si paga, la rata da versare a giugno 2017 è il 50 % dell'imposta pagata per l'anno 2016.

In quali casi è invece diversa la rata da pagare a giugno 2017 rispetto a dicembre 2016? Ad esempio se è variata la rendita catastale di un immobile, se si è venduto un immobile, se si è diventati proprietari di un altro immobile, se è cambiata la modalità di utilizzo dell'unità immobiliare, se l'area edificabile ha subito una variazione (per effetto della realizzazione di opere di urbanizzazione o inizio dell'attività edificatoria)...

L' Ufficio Tributi è comunque a disposizione per ogni fornire ogni altro chiarimento o ogni necessaria informazione.

Si rammenta che per i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Prizzi, l'Imu non è dovuta in quanto è stato classificato dall'Istat Comune totalmente montano.

Le aliquote IMU 2017:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	Esente (per la categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)	
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	200 euro
Abitazioni tenute a disposizione o non locate	9,50 per mille	
Immobili produttivi categoria D (escluso D10)	10,60 per mille	
Aree fabbricabili	9,50 per mille	

L'importo minimo annuale per il versamento a partire dal 2017 è di € 5,00 per ciascun contribuente, considerando l'imposta complessivamente dovuta.